



CITTÀ DI LICATA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE
N°87 DEL 31 OTTOBRE 2013**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 4 del D.lgs n°23/11.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le sanzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta.

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione della Città di Licata, per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Licata.

Articolo. 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti con più di 70 anni;
 - e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti consecutive. (esenti dall'11 ° pernottamento)

Articolo 5

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 al 31/12/ di ogni anno.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di Licata sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio di Ragioneria della Città di Licata, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Questi ultimi

provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art. 2 comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art. 2 comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) su apposito c/c postale intestato al Comune di Licata;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge n°296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997, n°471, n°472 e n°473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n°471/97.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n°689/1981.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. n°546/1992.